

cusati il governatore e qualunque altro funzionario civile quando male adempiano ai loro doveri; ma la sentenza non può toglier loro che l'impiego e vietare che altro ne coprano nella provincia. L'accusato può per altro essere giudicato a norma delle leggi.

Corti. Il potere giudiziario è affidato ad una *Corte suprema*, ad una *Corte di placiti comuni* non che ad altre Corti in ciascuna contea. I giudici rimangono in posto sino a che si diportano lodevolmente.

Sceriffi. Sono eletti dai cittadini di ciascuna contea nel tempo stesso e luogo in cui si fa l'elezione dei rappresentanti.

Milizia. Qualunque uomo libero debb'essere armato e disciplinato per la difesa dello Stato, ma quegli che per principii religiosi non può portar armi, pagar deve una contribuzione equivalente al suo servizio militare.

NOTA A.

Guglielmo Penn figlio dell'ammiraglio Penn, nacque a Londra il 14 ottobre 1644 e fu educato nell'Università di Oxford. Avendo adottata la religione degli *Amici* ed unito essendosi con alcuni di essi per pregare a predicare in segreto, fu posto ad ammenda come non conformista, e continuando egli nelle sue pratiche religiose fu espulso dal collegio in età di anni sedici. Ritornato presso la sua famiglia continuò a frequentare la società degli Amici. Suo padre persuaso che le relazioni del figlio con quella setta sarebbero d'inciampo al suo avanzamento, usò ogni mezzo per fargli cangiare opinione, nè potendo riuscirvi lo scacciò di casa. Avendo peraltro l'affetto paterno ben presto superato il suo risentimento, fu Guglielmo in compagnia di personaggi distinti mandato in Francia, che fu da lui in gran parte visitata e di cui imparò prontamente la lingua. Nel 1666 ritornò presso il padre che contento della condotta di lui gli affidò la direzione di una tenuta considerevole in Irlanda. Stabilitosi a Cork frequentò di nuovo la società degli Amici e si convinse vieppiù della verità della lor religione. Contava egli allora ventidue anni. L'anno dopo associatosi con altri dieciot-